

Pubblicato il 11/04/2018

N. 02380/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02953/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2953 del 2013, proposto da:

-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Soccio, con domicilio digitale come indicato;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, presso la quale domicilia in Napoli, Via Diaz, n. 11;

per l'annullamento

del provvedimento pervenuto a mezzo telegramma n. -OMISSIS-, recante il diniego sulla richiesta di trasferimento presso la Questura di Lecce, formulata in data 22/04/2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 marzo 2018 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'odierno ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Aversa (CE), ha avanzato domanda di trasferimento presso la Questura o il reparto prevenzione crimine di Lecce o, in subordine, presso il commissariato di Manduria (TA) ai sensi dell'art. 55 comma 4 del d.P.R. n. 335 del 1982, al fine di prestare assistenza alla madre, disabile in situazione di gravità e residente in Salice Salentino (LE).

Con provvedimento in data 31 gennaio 2013 l'istanza è stata rigettata.

Avverso il detto provvedimento è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 55 comma 4 del d.P.R. n. 335 del 1982 nonché difetto di motivazione ed eccesso di potere per travisamento dei fatti. Contesta il ricorrente la circostanza posta a base del diniego per cui nel comune di residenza della disabile risiederebbero altri due figli della stessa e comunque non sarebbero state compiutamente esplicitate le ragioni di servizio pur richiamate nel provvedimento.

Si è costituita in giudizio l'intimata amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso, altresì comprovando l'intervenuto trasferimento medio tempore del ricorrente alla Questura di Taranto.

Alla pubblica udienza del 21 marzo 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

In generale va detto che i trasferimenti di sede, a domanda, del personale della Polizia di Stato sono disciplinati dall'art. 55, 1° comma, del d.P.R. 335/1982, in base al quale, dopo quattro anni di servizio ininterrotto nella stessa sede, ridotti a

due in caso di sede disagiata, è possibile presentare domanda per essere assegnati ad una determinata sede di servizio.

Nell'esaminare le domande di trasferimento, l'Amministrazione è tenuta, sulla base dei parametri predeterminati dal citato decreto ed esplicitati meglio nella Circolare Ministeriale n. 333. A 9802. B.B. 5.4 dell'8.4.2003, a valutare prioritariamente le esigenze di servizio e successivamente a contemperare le stesse con le aspirazioni personali.

In via del tutto eccezionale è possibile un trasferimento in sovrannumero, solo quando "la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali", giusta il disposto dell'art. 55, 4° comma, del d.P.R. 335/1982.

La norma in ultimo citata, sulla scorta della quale il ricorrente aveva richiesto il denegato trasferimento, prevede dunque una sorta di clausola di salvaguardia, volta a fronteggiare situazioni altrimenti non risolvibili con le procedure ordinarie.

Naturalmente, anche di fronte alle gravissime ed eccezionali situazioni personali, la norma riserva comunque all'Amministrazione il potere di valutare se il trasferimento *extra ordinem* sia compatibile con le prioritarie esigenze di interesse pubblico.

Deve precisarsi che, essendo quello di disporre o accordare – a seconda dei casi – il suindicato trasferimento straordinario un potere eccezionale e derogatorio, lo stesso è caratterizzato da ampia discrezionalità, il cui esercizio, com'è noto, può essere sindacato da questo Giudice solo nei limiti della sussistenza di gravi ed evidenti vizi di razionalità ed illogicità o di travisamento dei fatti.

È poi evidente che, a fronte dell'esercizio di tale lata discrezionalità, sono configurabili unicamente situazioni soggettive di interesse legittimo del dipendente, dovendosi escludere radicalmente che la citata norma possa in

qualche modo attribuire allo stesso un diritto soggettivo al trasferimento eccezionale.

Nella specie la scelta dell'Amministrazione non appare inficiata sotto i profili della manifesta irrazionalità e manifesta illogicità.

Le circostanze indicate nel provvedimento, anche con riguardo alla presenza di altri familiari per i quali non sono indicate ragioni di indisponibilità, sono infatti sufficienti a ritenere non sussistente quella eccezionalità della situazione personale idonea a giustificare il richiesto trasferimento.

Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio, tenuto conto di ogni circostanza nonché in ragione degli sviluppi della vicenda procedimentale, ravvisa ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare Gianluca Licenziato.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Anna Corrado, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Anna Corrado

IL PRESIDENTE

Paolo Passoni

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.